

# Tribunale di Treviso

R.G. N. 5/2015

Il giudice designato, dott. Antonello Fabbro,

visti

la proposta di accordo ex art. 6 ss. della L. 3/2012 depositata il 19/3/2015, la nota di integrazioni depositata il 24/4/2015 da Istituto Costante Gris IPAB, con sede a Mogliano Veneto,

la documentazione allegata,

la propria competenza,

ritenuta

ritenuto

che l'Istituto Gris è un istituto pubblico di assistenza e beneficenza, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera in base ad autorizzazione regionale all'esercizio di attività socio-sanitaria e svolge attività di assistenza a persone anziane non autosufficienti;

che la proposta di accordo con i creditori prevede la prosecuzione dell'attività di assistenza agli anziani non autosufficienti e ai disabili da parte dell'Ente, a cui si accompagna la liquidazione dei beni facenti parte del patrimonio disponibile dell'Ente non funzionali all'esercizio dell'attività assistenziale,

che l'Ente non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali disciplinate dal R.D. 267/1942 (L. Fall.) in quanto ha le caratteristiche

di ente pubblico non economico e non è quindi imprenditore commerciale;

che la legge quadro delle IPAB (D. Lgs. 207/2011) prevede la possibilità di questi enti di presentare un piano di risanamento, sicché non paiono sussistere motivi ostativi a che il piano di risanamento possa coincidere con quello previsto da una delle procedure di sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012, specificamente quella consistente in un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano di cui agli artt. 7 ss. della citata legge;

che la L. 3/2012 costituisce una disciplina di chiusura applicabile nelle situazioni in cui non è previsto alcun tipo di procedura concorsuale atta a risolvere la crisi,

che ricorre lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co. 2 lett. a della L. 3/2012;

che sussistono i requisiti soggettivi elencati al comma 2 dell'art. 7 della L. 3/2012;

che l'organismo di composizione della crisi non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori;

che il debitore ha depositato:

1. l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute (doc. 12);
2. l'elenco (da intendersi negativo) dei titolari di diritti di rivendicazione e restituzione, con la descrizione dei beni sui quali insiste il diritto;
3. l'elenco di tutti i beni (doc. 13);

4. l'elenco degli atti di disposizione del patrimonio compiuti negli ultimi cinque anni (doc. 14);
  5. le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 15);
  6. l'attestazione sulla fattibilità del piano (doc. 11), rilasciata dall'organismo di composizione della crisi (dott. M. ... C. ... ,  
Revisore Legale iscritto all'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso, nominato con decreto 10/1/2014 del Presidente del Tribunale di Treviso ai sensi art. 15 co. 9 della L. 3/2012);
  7. le scritture contabili degli ultimi tre esercizi (doc. 16) e la dichiarazione che ne attesta la conformità agli originali (doc. 17);
- visto l'art. 10 della L. 3/2012,

IL CASO.it

l'udienza del \_\_\_\_\_ fissa  
ore 12,00 avanti a sè (Tribunale, \_\_\_\_\_  
) per l'accertamento negativo di iniziative o atti  
fraudolenti (come risulta dall'art. 10, comma 3 L. 3/2012);

in accoglimento dell'istanza formulata dalla ricorrente

assegna

alla stessa termine di giorni 15 ex art. 9 co 3 ter L. 3/2012 per il  
deposito della situazione patrimoniale aggiornata alla data del  
deposito del ricorso;

dispone

la comunicazione

entro l'\_\_\_\_\_ ai creditori presso la loro residenza o la sede legale,  
anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di  
ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della

proposta e del presente decreto, contenente l'avvertimento dei provvedimenti che possono essere adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 10 L. 3/2012;

la pubblicazione,

almeno 30 giorni prima dell'udienza, della proposta e del decreto, per una volta sul quotidiano Il Gazzettino, e sui siti Internet dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Treviso e del Tribunale di Treviso (sito gestito da Edicom Finance Srl, con sede operativa a Venezia in Via ... numero di telefono ... ;

poiché la proposta prevede la cessione di beni immobili,

ordina

la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

dispone

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere:

- i) iniziate o proseguite azioni esecutive individuali;
- ii) disposti sequestri conservativi;
- iii) acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.


**AVVISO AI CREDITORI**

Almeno 10 giorni prima dell'udienza del 16/7/2015 tutti i componenti del ceto creditorio sono onerati di far pervenire all'organismo di composizione della crisi (dott. M. C. con studio in Treviso, Viale , presso ), a mezzo posta elettronica certificata ovvero telefax, raccomandata A/R o anche telegramma, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta. In mancanza di ricezione della predetta dichiarazione entro dieci giorni prima dell'udienza sopra indicata, si riterrò, con presunzione assoluta, che il creditore silente abbia prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata a lui comunicata. Vale dunque il principio del silenzio-assenso, di talché una dichiarazione scritta sarà in ogni caso dovuta, nel rispetto del termine, anche dal creditore dissenziente, non ammettendosi la figura dell'astensione.

Ai sensi dell'art. 11, l'accordo potrà dirsi raggiunto se otterrà, anche nella forma del silenzio assenso, il consenso dei creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti.

Treviso, 19/5/2015

Il Giudice Designato  
dott. Antonello Fabbro



TRIBUNALE DI TREVISO

20 MAG. 2015

Depositato in cancelleria

